



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. —  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **28 DIC. 2012**

Ai Segretario generale della Regione e  
del Consiglio regionale

Ai Capo di Gabinetto e al Vice Capo di  
Gabinetto

Ai Capo Ufficio Stampa della Giunta e  
del Consiglio regionale

Ai Dirigenti delle strutture della  
Presidenza della Regione, degli  
Assessorati e del Consiglio regionale

Ai Segretari particolari della Giunta e  
del Consiglio regionale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
ed educative dipendenti dalla Regione

Ai Rettore del Convitto regionale  
"F. Chabod" di Aosta

Ai Direttore dell'Istituto regionale  
"A. Gervasone" di Chatillon

Ai Giudici di pace di Aosta e Donnas

Al personale dell'Amministrazione  
regionale comandato/ distaccato  
presso altri Enti

Alle Organizzazioni sindacali

**LORO SEDI**

## **CIRCOLARE N. 48**

**Oggetto:** Novità in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

A seguito delle recenti novità legislative in materia di trattamento di fine servizio (T.F.S.) dei dipendenti pubblici che hanno effetto sull'applicazione del contributo ex - Inadel, pari al 2,5% della retribuzione annua contributiva di ciascun dipendente iscritto all'INPS - ex gestione INPDAP, si forniscono con la presente circolare le informazioni relative all'applicazione della disciplina previdenziale.



L'articolo 12, comma 10 del d.l. n. 78/2010 ha disposto che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i dipendenti pubblici per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio relativo alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, e, pertanto, secondo le regole del trattamento di fine rapporto.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'INPDAP con propria circolare n. 17 del 8 ottobre 2010, ha disposto che *“Poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito soggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal computo dei predetti trattamenti di fine servizio, le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'Istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro”*.

La scrivente Amministrazione, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 11 della legge 8/3/1968, n. 152 e con le disposizioni impartite dall'INPDAP con la succitata circolare, ha continuato ad applicare il contributo previdenziale ex - INADEL, a carico del dipendente, nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 223, depositata in data 11 ottobre 2012, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva e ritenendo che il mantenimento della rivalsa sul dipendente determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità di TFR maturata nel tempo. La sentenza stabilisce, inoltre, che nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Tuttavia, il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, ha abrogato, con decorrenza 1/1/2011, l'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con la conseguenza che la disciplina del trattamento di fine servizio e dell'obbligo di ripartizione del contributo ex INADEL rimane confermato secondo la ripartizione in quote a carico del lavoratore (2,5%) e del datore di lavoro (3,60%) ai sensi dell'art. 11 della legge 152/1968 e stabilisce l'estinzione di diritto dei processi pendenti aventi per oggetto la restituzione del contributo previdenziale.

Il messaggio n. 18296 emanato dall'INPS in data 9 novembre 2012 ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 ed ha confermato che nulla cambia per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi contributivi,



poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall'art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto anche per il periodo successivo al 31/12/2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010, nella misura complessiva del 6,10% (3,60% a carico dell'amministrazione e 2,50% a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex INADEL.

Per eventuali informazioni concernenti l'oggetto è possibile contattare l'Ufficio retribuzioni e assistenza fiscale - tel. 0165/273347-3257-3379.

La presente circolare è trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai dirigenti in indirizzo. Gli stessi sono pertanto invitati a portare quanto sopra a conoscenza di tutto il personale, compreso quello assente dal servizio.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Rosa DONATO

/OC

Département du personnel et de l'organisation  
Gestion du personnel  
Dipartimento personale e organizzazione  
Amministrazione del personale

1, place A. Deffeyes  
11100 Aoste  
téléphone +39 0165273329  
télécopie +39 0165273197

Piazza A. Deffeyes, 1  
11100 Aosta  
telefono +39 0165273329  
fax +39 0165273197

E.mail: [personale@regione.vda.it](mailto:personale@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074